

N. 119352 di Repertorio

N. 39543 di Raccolta

**CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE PER ATTUAZIONE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT3**

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di maggio

- 3 maggio 2018 -

In Codogno, nel mio studio in via Vittorio Emanuele II n. 33;  
Avanti a me dottor Cesare Bignami, notaio in Codogno, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano;

Sono personalmente comparsi i signori:

- ARNALDI Luca, nato a Codogno il 23 agosto 1971, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, che interviene a questo atto, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizio Tecnico ed in nome e per conto del

**"COMUNE DI ORIO LITTA"**

con sede in Orio Litta Piazza Aldo Moro n. 2;

codice fiscale 82503970152;

a ciò autorizzato in forza di:

- delibera della Giunta Comunale n.33 del 9 aprile 2018;

- decreto del Sindaco n.1 del 2 gennaio 2018;

in copia conforme all'originale qui allegati sotto **"A"** e **"B"**;

di seguito denominato anche "Comune";

- RIVA Fabrizio, nato a Orio Litta (LO) il 19 maggio 1966, residente a Orio Litta (LO), Via Marconi n. 17;

codice fiscale RVI FRZ 66E19 G107F

- RIVA Livio, nato a Orio Litta (LO) il 9 marzo 1965, residente a Orio Litta (LO), Cascina Cantarana n. 4;

codice fiscale RVI LVI 65C09 G107Q

di seguito denominati anche "soggetti attuatori"

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere questo atto con il quale si stipula e si conviene quanto segue

**premesse**

a) che il signor Riva Livio è proprietario delle aree site in Comune di Orio Litta (LO) identificate al Catasto Terreni come segue:

foglio 6 - mappale 666 - ettari 0.23.97 - ente urbano;

foglio 6 - mappale 670 - ettari 0.03.13 - incolto prod - cl U - RD € 0,10 - RA € 0,03;

b) che il Signor Riva Fabrizio è proprietario delle aree site in Comune di Orio Litta (LO) identificate al Catasto Terreni come segue:

foglio 6 - mappale 667 - ettari 0.26.63 - ente urbano;

foglio 6 - mappale 669 - ettari 0.00.47 - incolto prod - cl U - RD € 0,01 - RA € 0,01;

c) che i signori Riva Fabrizio e Riva Livio sono proprietari ciascuno per la quota di per 1/2 (un mezzo) delle aree site in Comune di Orio Litta (LO) identificate al Catasto Terreni come segue:

foglio 6 - mappale 668 - ettari 0.03.22 - ente urbano;

foglio 8 - mappale 268 - ettari 0.00.88 - seminativo - cl 2 - RD € 0,43 - RA € 0,25;

foglio 8 - mappale 478 - ettari 0.01.04 - seminativo irriguo - cl 1 - RD

REGISTRATO ALL'UFFICIO  
DELLE ENTRATE

DI Lodi

il 15/05/2018

al n. 3542

Serie 1T

Esatti € 1.500,00

TRASCritto

a LODI

il 17/05/2018

al n.ro 8062/5208

Esatti 235,00

TRASCritto

a LODI

il 17/05/2018

al n.ro 8063/5209

Esatti 90,00

TRASCritto

a LODI

il 17/05/2018

al n.ro 8064/5210

Esatti 90,00

€ 1,02 - RA € 0,54;  
foglio 8 - mappale 479 - ettari 0.66.81 - seminativo irriguo - cl 1 - RD € 65,21 - RA € 34,50;  
foglio 8 - mappale 480 - ettari 0.03.35 - seminativo irriguo - cl 1 - RD € 3,27 - RA € 1,73;  
foglio 8 - mappale 481 - ettari 0.01.21 - seminativo irriguo - cl 1 - RD € 1,18 - RA € 0,62;  
foglio 8 - mappale 482 - ettari 0.09.06 - seminativo irriguo - cl 1 - RD € 8,84 - RA € 4,68;  
foglio 8 - mappale 484 - ettari 0.00.01 - seminativo irriguo - cl 1 - RD € 0,01 - RA € 0,01;  
foglio 8 - mappale 486 - ettari 0.02.11 - seminativo irriguo - cl 1 - RD € 2,06 - RA € 1,09;  
foglio 8 - mappale 538 - ettari 0.00.54 - seminativo - cl 2 - RD € 0,26 - RA € 0,15;  
foglio 8 - mappale 489 - ettari 0.01.14 - seminativo - cl 2 - RD € 0,56 - RA € 0,32;  
foglio 8 - mappale 490 - ettari 0.01.30 - seminativo - cl 2 - RD € 0,64 - RA € 0,37;  
foglio 8 - mappale 491 - ettari 0.04.83 - seminativo - cl 2 - RD € 2,37 - RA € 1,37;  
foglio 8 - mappale 496 - ettari 0.14.43 - seminativo irriguo - cl 1 - RD € 14,09 - RA € 7,45;  
foglio 8 - mappale 497 - ettari 0.00.72 - seminativo irriguo - cl 1 - RD € 0,70 - RA € 0,37;  
foglio 8 - mappale 498 - ettari 0.03.42 - seminativo irriguo - cl 1 - RD € 3,34 - RA € 1,77;  
foglio 8 - mappale 499 - ettari 0.00.07 - seminativo irriguo - cl 1 - RD € 0,07 - RA € 0,04;  
foglio 8 - mappale 500 - ettari 0.11.75 - seminativo - cl 2 - RD € 5,76 - RA € 3,34;  
foglio 8 - mappale 501 - ettari 0.00.61 - seminativo - cl 2 - RD € 0,30 - RA € 0,17;  
per un totale riferito a tutte le aree di cui ai punti 1), 2) e 3) di mq. 18.070,00 (diciottomilasettanta);  
d) che le aree sono state acquistate nel modo seguente:  
- per i mappali 666, 667, 669 e 670 del foglio 6, con atto in data 14 maggio 2007 n.3431/2398 di rep. Notaio Zoraide Fasoli (registrato a Codogno il 7 giugno 2007 al n.1247 serie 1T, trascritto a Lodi l'8 giugno 2007 ai nn.14207/7015) e successivo atto di divisione in data 22 dicembre 2011 n.112247/35299 di mio rep. (registrato a Codogno in data 29 dicembre 2011 al n.2817 serie 1T, trascritto a Lodi in data 4 gennaio 2012 ai nn.171/115);  
- per i mappali 668 del foglio 6 e per i mappali 268, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 486, 538, 489, 490, 491, 496, 497, 498, 499, 500 e 501 del foglio 8, con atto in data 14 maggio 2007 n.3431/2398 di rep. Notaio Zoraide Fasoli sopracitato;  
e) che nel loro insieme le aree di cui sopra hanno una superficie complessiva di mq. 18.070,00 , come individuati nella tav. n° 2 "Ambiti e Aree soggette a specifica disciplina", in seguito allegata, del

Piano delle Regole del vigente Piano di Governo del Territorio e costituiscono l'insieme del Piano Attuativo dell'Ambito di Trasformazione AT3 articolato in due unità minime d'intervento Umi1 e Umi2;

f) che in base al Piano di Governo del Territorio vigente del Comune di Orio Litta, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19 novembre 2013 le suddette aree sono così azionate:

Ambiti di trasformazione e riqualificazione - AT e CRU (ambito di Trasformazione AT3), disciplinato dagli art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole allegato al Piano di Governo del Territorio; la sottoscrizione della convenzione da parte del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 380 del 2001;

g) che per effetto delle predette previsioni urbanistiche, la superficie territoriale complessiva dell'Ambito Territoriale AT3 è pari a mq.18.070,00 (diciottomilasettanta virgola zerozero), la superficie fondiaria complessiva netta è pari a mq. 9.166,00 (novemilacento-sessantasei virgola zerozero) per un volume complessivo di mc. 10.999,20 (diecimilanovecentonovantanove virgola venti) così ripartito per le due Unità Minime d'intervento:

UMI1 : ST 9.140,00 (novemilacentoquaranta virgola zerozero) mq - Sf 5.550,00 (cinquemilacinquecentocinquanta virgola zerozero) mq - Vol max 6.660,00 (seimilaseicento virgola zerozero) mc;

UMI2: ST 8.930,00 (ottomilanovecentotrenta virgola zerozero) mq - Sf 3.616,00 (tremilaseicentosedici virgola zerozero) mq - Vol max 4.339,20 (quattromilatrecentotrentanove virgola venti) mc;

I soggetti attuatori hanno presentato al Comune di Orio Litta in data 18 marzo 2017 l'istanza di attivazione dell'Ambito Territoriale AT3 nella sua totalità, sia l'UMI1 che l'UMI2; tale istanza è stata sospesa in data 14 aprile 2017 prot. n. 1558/2017 e definitivamente integrata in data 20 novembre 2017 prot. n. 4712.

h) che il progetto del Piano Attuativo presentato, circa le modalità di intervento previste, si pone in conformità al vigente Piano del Governo del Territorio;

i) che il presente Piano Attuativo è stato:

- adottato, ex art. 14 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., dalla Giunta Comunale di Orio Litta con deliberazione n.13 del 1 febbraio 2018 esecutiva ai sensi di legge;

- approvato definitivamente, ex art. 14 della L.R. n. 12/2005 e ss.mm.ii., a seguito della pubblicazione e della controdeduzione alle eventuali osservazioni, dalla Giunta Comunale di Orio Litta con la delibera n.33 del 9 aprile 2018 sopra allegata esecutiva ai sensi di legge;

l) che i soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumersi tutti gli impegni e le obbligazioni previsti dalla convenzione, nonché di quanto riportato negli elaborati tecnici e normativi facenti parte del progetto urbanistico composto dai seguenti elaborati:

**tavola n. 1** Stato di Fatto - Stralcio di P.R.G. - Legenda - Estratto Catastale -Planimetria Generale

**tavola n. 2** Calcolo superficie di proprietà - Calcolo superficie territoriale

**tavola n. 3** Pianivolumetrico  
**tavola n. 4** Destinazione Aree: verifica pianivolumetrica  
**tavola n. 5** Cessioni delle aree  
**tavola n. 6** Stato di Progetto - Planimetria Generale Umi 1 e Umi 2  
**tavola n. 7** Schema Opere di Urbanizzazione Primaria: schema delle reti ENEL  
**tavola n. 8** Schema Opere di Urbanizzazione Primaria: schema delle reti ACQUA POTABILE  
**tavola n. 9** Schema Opere di Urbanizzazione Primaria: schema delle reti GAS  
**tavola n. 10** Schema Opere di Urbanizzazione Primaria: schema delle reti TELECOM  
**tavola n. 11** Schema delle recinzioni  
**tavola n. 12** Schema Opere di Urbanizzazione Primaria: parcheggi  
Titolo di proprietà delle aree  
Relazione tecnica  
Valutazione impatto paesistico  
Compensazione ambientale  
Studio idrogeologico  
Computo Metrico Estimativo  
Elenco prezzi unitari  
qui allegati sotto "**C**", "**D**", "**E**", "**F**", "**G**", "**H**", "**I**", "**L**", "**M**", "**N**", "**O**", "**P**", "**Q**", "**R**", "**S**", "**T**", "**U**", "**V**" e "**Z**";  
m) che in caso di alienazione, parziale o totale delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai soggetti attuatori con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo;  
n) che la Commissione Comunale del Paesaggio, nella riunione del 19 luglio 2016 ha espresso parere favorevole senza prescrizioni sul progetto del Piano Attuativo dell'Ambito di Trasformazione AT3;  
o) che, pertanto, i soggetti attuatori hanno ottenuto l'Autorizzazione Paesaggistica n. 1/2016 in data 05 ottobre 2016;  
p) che le previsioni contenute nell'atto autorizzativo di cui sopra rimangono vincolanti per le caratteristiche tipologiche (materiali, finiture, ecc..) dei fabbricati, ma non per le distribuzioni pianivolumetriche.  
q) che il Piano Attuativo è stato predisposto a cura del Dott. Arch. Patrizia Vispa con studio in Somaglia (LO), iscritto al n° 174 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi, secondo i disposti degli art. 12, 14 e 16 della legge regionale 11/03/2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni

**tutto ciò premesso**

**Art. 1 Validità delle premesse e degli allegati.**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente convenzione è parte integrante e sostanziale del Piano Attuativo approvato con delibera della Giunta Comunale n.33 del 9 aprile 2018 sopra allegata, esecutiva ai sensi di legge, costituito al-

tresi dagli elaborati sopra allegati.

I soggetti attuatori dichiarano di essere a piena ed esatta conoscenza dei suddetti elaborati, redatti da professionisti di propria fiducia e degli obblighi che da essi ne derivano.

### **Art. 2 - Esecuzione del Piano Attuativo AT3**

La Proprietà si obbliga a dare esecuzione al Piano Attuativo AT3 nell'osservanza altresì della presente convenzione, delle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché delle leggi dello Stato e della Regione. Il Piano Attuativo è caratterizzato dai seguenti dati quantitativi:

#### **UMI1:**

Sup. territoriale 9.140,00 (novemilacentotrenta virgola zerozero) mq

Verde di margine 490,00 (quattrocentonovanta virgola zerozero) mq

Sup. pubblica 3.100,00 (tremilacentotrenta virgola zerozero) mq

Sup. fondiaria 5.550,00 (cinquemilacinquecentocinquanta virgola zerozero) mq

Ind. fondiario 1,2 (uno virgola due) mc/mq

Sup. coperta Max 50% (cinquanta per cento) della sup. fondiaria

Sup. permeabile Min 30% (trenta per cento) della superficie fondiaria

Vol max 6.660,00 (seimilaseicentotrenta virgola zerozero) mc

H max 8,50 (otto virgola cinquanta) ml

#### **UMI2:**

Sup. territoriale 8.930,00 (ottomilanovecentotrenta virgola zerozero) mq

Verde di margine 3.290,00 (tremiladuecentonovanta virgola zerozero) mq

Sup. pubblica 2.024,00 (duemilaventiquattro virgola zerozero) mq (standard in cessione)

Sup. fondiaria 3.616,00 (tremilaseicentosedici virgolazerozero) mq

Ind. fondiario 1,2 (uno virgola due) mc/mq

Sup. coperta Max 50% (cinquanta per cento) della sup.fondiaria

Sup. permeabile Min 30% (trenta per cento) della sup. fondiaria

Vol max 4.339,20 (quattromilatrecentotrentanove virgola venti) mc

H max 8,50 (otto virgola cinquanta) ml

### **Art. 3 - Durata della convenzione e Permessi di Costruire**

La durata della presente convenzione, decorrente da oggi, è di 10 (dieci) anni, termine entro il quale il piano dovrà essere completamente attuato.

I soggetti attuatori per la realizzazione del Piano Attuativo provvederanno a richiedere uno o più Permessi di costruire ovvero a presentare una o più Segnalazione Certificata di Inizio Attività, relativi a ciascun edificio o complessi di edifici.

### **Art. 4 - Opere di urbanizzazione primaria**

I soggetti attuatori assumono a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati di progetto, di seguito descritte:

a) rete idrica per l'acqua potabile;

b) rete di distribuzione del gas metano;

- c) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- d) rete telefonica fissa;
- e) parcheggi pubblici

Le opere di urbanizzazione sono eseguite nel rispetto delle normative tecniche di settore.

Gli impianti a rete di cui al comma precedente si intendono limitati alle reti principali realizzate nel sottosuolo o a servizio di spazi pubblici, non sono previste eventuali estensioni, allacci e potenziamenti di rete al di fuori dell'Ambito di Trasformazione AT3.

#### **Art. 5 - Tempi di realizzazione**

Le opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite sulla base di progetto esecutivo che verrà predisposto a cura e spese dei soggetti attuatori ed approvato dal Comune.

Tali opere, quali risulteranno dal summenzionato progetto, che il Comune dovrà approvare nelle loro caratteristiche tecniche e costruttive, oltre che nelle loro disposizioni planimetriche, dovranno essere realizzate contemporaneamente all'esecuzione degli edifici e progressivamente ultimate prima del completamento di ogni singolo lotto per le quali sono direttamente funzionali.

In qualsiasi caso le opere di urbanizzazione primarie concepite nella loro totalità, dovranno essere completamente ultimate entro e non oltre cinque anni da oggi.

#### **Art. 6 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria**

Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dai soggetti attuatori, a propria cura e spese, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005, in conformità ai progetti di cui all'articolo 9, comma 2.

Prima dell'inizio dei lavori i soggetti attuatori devono trasmettere al Comune, copia di tutti gli elaborati del piano attuativo, ivi compresa copia della presente convenzione, corredata da computo metrico estimativo redatto sulla base del listino della Camera di Commercio di Milano 2016 e per le voci non presenti nel medesimo listino si fa riferimento al listino Prezzi Comune di Milano 2016, con prevista scontistica media per gare d'appalto oo.pp. pari al 20% delle opere da realizzare, che dimostri, in via comparativa, il costo delle opere di urbanizzazione primaria da eseguire a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, calcolati sull'intera potenzialità edificatoria dei comparti in base alle disposizioni e alle tariffe vigenti alla data dell'inizio dei lavori.

Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere comunicati al Comune in sede di richiesta del titolo abilitativo alla loro esecuzione o di presentazione della pratica edilizia.

Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere in possesso dei requisiti di legge in materia di appalti pubblici per contrarre con la Pubblica Amministrazione e non devono trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai soggetti attuatori, comunicati al Comune con le modalità previste dal D.P.R. n. 380 del 2001, l'onere per la direzione dei lavori è direttamente a carico dei soggetti attuatori.

Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo; tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei soggetti attuatori.

#### **Art. 7 - Importi e garanzie per l'attuazione degli obblighi convenzionali**

L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori, comprensive degli oneri accessori, ammonta a euro 40.012,11 (quarantamiladodici/11), come risulta dal computo metrico estimativo di cui ai seguenti punti a) e b):

a) opere di urbanizzazione primaria complessive Umi 1 e Umi 2 e parcheggi di cui all'articolo 4: 34.471,70 (trentaquattroquattrocentosettantuno virgola settanta) così meglio individuate:

Umi 1 ammonta a euro 21.800,31 (ventunmilaottocento virgola trentuno)

Umi 2 ammonta a euro 6.941,80 (seimilanovecentoquarantuno virgola ottanta)

Parcheggi ammonta a euro 5.729,59 (cinquemilasettecentoventinove virgola cinquantanove)

b) opere di urbanizzazione secondaria complessiva Umi 1 e Umi 2 di cui all'art 4: euro 5.540,41 (cinquemilacinquecentoquaranta virgola quarantuno);

A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i soggetti attuatori prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma precedente, mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa da Reale Mutua n. 2018/50/2469758 emessa in data 30 aprile 2018 per euro 40.012,11 (quarantamiladodici/11), con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, che in copia viene qui allegata sotto "X";

La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta del 50% (cinquanta per cento/) in corso d'opera, su richiesta dei soggetti attuatori, al 60% (sessanta per cento) delle opere regolarmente eseguite e, sempre che previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione;

La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei soggetti attuatori, quando essi abbiano assolto uno o più d'uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all'articolo 10 e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati.

Il Comune si obbliga a collaudare le opere entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della fine dei lavori; conseguentemente non sarà più obbligo da parte del proponente rinnovare la fidejussione, anche nel caso di mancato collaudo nel termine di cui sopra.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i soggetti attuatori sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, connesse all'attuazione della convenzione, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti alla stessa che arrecano pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum.

La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni patiti o emergenti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei soggetti attuatori.

L'importo di cui al primo capoverso, lettera a) del presente articolo, deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo; la documentazione dovrà avere carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, mediante fatturazione e tracciabilità bancaria dei pagamenti, nonché mediante esibizione dei documenti attestanti la regolarità contributiva dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere.

Qualora sia documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria, sarà limitato al costo documentato e non a quello preventivato o garantito di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

#### **Art. 8 - Realizzazione degli interventi edilizi- scomputo dagli oneri di urbanizzazione**

Le opere di urbanizzazione hanno un costo complessivo preventivato, sulla base dei progetti di massima sopra allegati alla presente convenzione (Tav. 7, 8, 9, 10 e 12) ed al computo metrico, pari a euro 34.471,70 (trentaquattroquattrocentosettantuno/70) per le primarie.

Dopo la registrazione e trascrizione della presente convenzione i soggetti attuatori possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.

L'efficacia dei permessi o delle segnalazioni certificate di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43,44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità previste dalla normativa comunale.

Per le costruzioni comunque autorizzate prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della presente convenzione,

gli oneri dell'urbanizzazione primaria determinati con deliberazione comunale ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 12 del 2005, non sono dovuti in quanto già assolti con la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria..

Per le costruzioni autorizzate prima del collaudo, di cui all'articolo 16 la quantificazione o l'esenzione del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria è sempre effettuata con la condizione "salvo conguaglio" essendo subordinata all'accertamento della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria eseguite a scomputo, nonché all'accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

In caso di aumento delle tabelle e tariffe comunali relative agli oneri di urbanizzazione (vedi articolo 17) in relazione all'entità delle opere previste dal presente piano Attuativo, l'incremento non sarà applicato alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività relative alla presente convenzione.

Il contributo sul costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione secondaria verranno versati all'atto del rilascio di ciascun Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo rateazione ai sensi e per le procedure di legge.

#### **Art. 9 - Opere di allacciamento della zona ai pubblici servizi**

Sia il piano dei servizi che altri strumenti di pianificazione o programmazione del Comune non prevedono la realizzazione, il potenziamento o l'estensione di servizi pubblici a rete, comprese opere di viabilità, diversi da quelle di cui all'articolo 4, funzionali all'allacciamento del comparto AT3 ai pubblici servizi, pertanto non sono previste eventuali estensioni, allacci e potenziamenti di rete al di fuori dell'Ambito di trasformazione AT3.

#### **Art. 10 - Opere di urbanizzazione in regime di esclusiva**

Le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a-b-c-d sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale.

La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria. Qualora per le opere di cui al comma 1, il regime di esclusiva preveda che sia eseguito il collaudo tecnico o specifica certificazione a cura degli stessi soggetti esecutori, i relativi oneri sono a carico dei soggetti attuatori.

Per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a-b-c-d i soggetti attuatori provvedono tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del piano attuativo, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere

murarie di predisposizione. I soggetti attuatori provvedono al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione.

Qualora alla stipula della presente convenzione gli oneri di cui ai commi precedenti siano già stati corrisposti e le relative obbligazioni assolte, in tutto o in parte, per uno o più d'uno dei servizi a rete di competenza di soggetti operanti in regime di esclusiva, e ne sia stata fornita prova mediante fattura o altro documento di spesa debitamente quietanzato, le garanzie di cui all'articolo 7 sono ridotte di conseguenza.

Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.

#### **Art. 11- Opere da eseguirsi quali obblighi addizionali**

Non sono previste opere da eseguire quali obbligazioni convenzionali addizionali a carico dei soggetti attuatori diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto agli articoli 4 e 10.

#### **Art. 12 - Opere estranee al regime convenzionale**

Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei soggetti attuatori a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:

- a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire all'uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planovolumetrico, da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell'Immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
- b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
- c) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
- e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
- f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.

Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima dell'ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.

#### **Art. 13 - Progettazione delle opere convenzionate**

Con la stipula della presente convenzione i soggetti attuatori e il Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui agli articoli 4 e 10, integrante il piano attuativo e approvato unitamente a questo, con particolare riguardo al computo metrico estimativo delle stesse opere.

Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite in conformità ad

un progetto di livello esecutivo, redatto da un progettista abilitato individuato dagli stessi soggetti attuatori e a spese di questi ultimi, conformemente al D.Lgs 50/2016.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate, è presentata al Comune per l'ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 12 del 2005.

Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.

La progettazione delle opere da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, può essere affidata, in assenza di specifici divieti imposti per legge o regolamento, agli stessi soggetti concessionari, affidatari o gestori; il relativo onere è a completo carico dei soggetti attuatori, essi sono individuate e disciplinate dall'art. 10.

Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono a carico dei soggetti attuatori.

#### **Art. 14 - Realizzazione degli interventi edilizi**

Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i soggetti attuatori possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire o le segnalazioni Certificate di Inizio Attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.

L'efficacia dei permessi di costruire o delle segnalazioni Certificate di Inizio Attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, con le modalità previste dalla normativa comunale e nella misura in vigore al momento della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, purché completa della documentazione prevista dalla disciplina vigente.

Per le costruzioni assentite prima del collaudo di cui all'art. 16 la quantificazione o l'esenzione del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, è sempre effettuata con la condizione "salvo a conguaglio" essendo subordinata all'accertamento della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nonché all'accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 17, comma 8 della Legge Regionale n. 12 del 2005.

#### **Art.15 - Varianti**

Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del

2005, non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni pianivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano attuativo e ai criteri costruttivi ivi previsti:

a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;

b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra.

d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;

e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.

Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 1 del presente atto, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.

Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della presente convenzione, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

#### **Art. 16 - Collaudo del piano attuativo**

Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i soggetti attuatori presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei soggetti attuatori che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi.

Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro 3 mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.

Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere o di un sub-comparto autonomamente

funzionale, a richiesta motivata dei soggetti attuatori o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie, l'onere sarà a carico dei soggetti attuatori.

Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Art. 17 - Contributi di costruzione**

I Permessi di costruire di cui agli articoli precedenti sono rilasciati previa determinazione dei contributi di costruzione commisurati agli oneri secondari ed al costo di costruzione di cui all'Alt 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e dell'alt 44 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, con applicazione delle tabelle, tariffe e parametri vigenti alla data del rilascio ed in relazione alla volumetria realizzata. Lo stesso contributo così come sopra determinato, sarà dovuto anche in caso di inoltro della Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia.

Le parti danno atto che alla data di formazione della presente convenzione, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nella seguente misura minima tabellare prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Orio Litta n. 20 del 1° marzo 2010:

urbanizzazione primaria: non dovuta in quanto realizzate dal proponente, urbanizzazione secondaria: €.2,90 (due virgola novanta) al metro cubo di costruzione, in relazione alla volumetria realizzata.

Il contributo di costruzione di cui al presente articolo è soggetto alle maggiorazioni di cui all'art. 43, comma 2 bis della Legge Regionale n. 12/2005 e ss.mm.ii.

Il contributo sul costo di costruzione sarà esattamente determinato all'atto del rilascio di ciascun Permesso di Costruire o di inoltro di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Il pagamento di detto contributo di costruzione avverrà secondo le disposizioni di Legge inerenti le modalità di versamento dei contributi concessori afferenti le attività edilizie.

#### **Art. 18 - Cessione delle aree standards- cessione di muro**

a) In relazione all'edificazione consentita dal Piano Attuativo ed in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo al principio di irretroattività della disciplina urbanistica, gli standards minimi dovuti ai sensi del Documento di Piano allegato al vigente Piano di Governo del Territorio ammontano a mq. 5.124,00, come riportato nella Tav. 5 Cessioni delle aree e nella Relazione Tecnica.

I soggetti attuatori signori Riva Livio e Riva Fabrizio, ciascuno per la quota di 1/2 (un mezzo) ed insieme complessivamente per l'intero, cedono, senza corrispettivo in denaro, al Comune di Orio Litta che, come sopra rappresentato, accetta le seguenti aree a standards urbanistici, individuate nella Tav. 5 in scala 1:500 censite nel Catasto Terreni come segue:

Comune di Orio Litta

foglio 8 - mappale 496 - ettari 0.14.43 - seminativo irriguo - cl 1 - RD

€ 14,09 - RA € 7,45;  
foglio 8 - mappale 497 - ettari 0.00.72 - seminativo irriguo - cl 1 - RD  
€ 0,70 - RA € 0,37;  
foglio 8 - mappale 498 - ettari 0.03.42 - seminativo irriguo - cl 1 - RD  
€ 3,34 - RA € 1,77;  
foglio 8 - mappale 499 - ettari 0.00.07 - seminativo irriguo - cl 1 - RD  
€ 0,07 - RA € 0,04;  
foglio 8 - mappale 500 - ettari 0.11.75 - seminativo - cl 2 - RD € 5,76  
- RA € 3,34;  
foglio 8 - mappale 501 - ettari 0.00.61 - seminativo - cl 2 - RD € 0,30  
- RA € 0,17;  
foglio 8 - mappale 268 - ettari 0.00.88 - seminativo - cl 2 - RD € 0,43  
- RA € 0,25;  
foglio 8 - mappale 480 - ettari 0.03.35 - seminativo irriguo - cl 1 - RD  
€ 3,27 - RA € 1,73;  
foglio 8 - mappale 482 - ettari 0.09.06 - seminativo irriguo - cl 1 - RD  
€ 8,84 - RA € 4,68;  
foglio 8 - mappale 484 - ettari 0.00.01 - seminativo irriguo - cl 1 - RD  
€ 0,01 - RA € 0,01;  
foglio 8 - mappale 486 - ettari 0.02.11 - seminativo irriguo - cl 1 - RD  
€ 2,06 - RA € 1,09;  
foglio 8 - mappale 491 - ettari 0.04.83 - seminativo - cl 2 - RD € 2,37  
- RA € 1,37;  
per un totale di mq.5124,00

Confini in corpo da nord in senso orario:

mappali 256, 479, 536, 534, 537 e 538 del foglio 8 e limite di foglio;  
I soggetti attuatori dichiarano che nei i terreni di cui ai mappali 496,  
498 e 500 del foglio 8 passano due condutture per lo scarico delle  
acque bianche, una dell'ex Caseificio Ribolzi e l'altra della nuova  
strada di lottizzazione ed inoltre passa una linea elettrica a tre fili ae-  
rea sul terreno ai mappali 498 e 500 del foglio 8 ed interrata su quel-  
lo di cui al mappale 496 dello stesso foglio. Le aree di cui sopra so-  
no acquisite al patrimonio del Comune, che potrà utilizzarle, oltre  
che per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per qualsiasi  
altro uso pubblico, anche sovracomunale, direttamente, ovvero tra-  
mite altri enti pubblici, ovvero per concessione, anche del diritto di  
superficie, a privati.

b) Il Comune di Orio Litta come sopra rappresentato, cede ai signori  
Riva Livio e Riva Fabrizio che, in comunione pro indiviso a quote  
uguali, accettano ed acquistano il muro in c.a. con sovrastanti pan-  
nelli prefabbricati esistente a confine tra il lato ovest del mappale  
479 del foglio 8 compreso nella presente lottizzazione e la via Vitto-  
rio Veneto (mappale 926 del foglio 5);

detto muro è censito nel Catasto Fabbricati come segue:

Comune di Orio Litta

foglio 5 - mappale 1048 - Viale Vittorio Veneto sc - p T - cat area  
urbana - consistenza mq 6;

foglio 5 - mappale 1047 - Viale Vittorio Veneto sc - p T - cat area  
urbana - consistenza mq 7;

foglio 5 - mappale 1046 - Viale Vittorio Veneto sc - p T - cat area

urbana - consistenza mq 24;

Confini in corpo da nord in senso orario:

limite di foglio, mappale 479 del foglio 8 e via Vittorio Veneto (mappale 256 del foglio 8 e mappale 926 del foglio 5);

Per una migliore identificazione si fa riferimento alle planimetrie qui allegate sotto "Y", "J" e "K";

La demolizione e lo smaltimento del muro sarà a carico dei soggetti attuatori;

Corrispettivo:

Le parti mi dichiarano che il corrispettivo di questa cessione è stato convenuto in Euro 1,00 (uno virgola zero zero) pagato dal soggetto attuatore al Comune che ne accusa ricevuta e ne rilascia ampia e finale quietanza, dichiarando di nulla più avere a chiedere o pretendere dal soggetto attuatore per detto titolo.

Le parti, ai sensi dell'articolo 1 comma 63 lett. c) della Legge 27/12/2013 n 147, così come modificato dalla Legge 4/8/2017 n 124, dichiarano di rinunciare al deposito del corrispettivo su apposito conto corrente dedicato intestato a me Notaio.

Le parti, richiamate da me notaio le conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiarano:

- che il corrispettivo, quale sopra riportato, è stato pagato dal soggetto attuatore al Comune in contanti;
- che non si sono avvalse di un mediatore immobiliare per la conclusione del presente contratto;

Provenienza:

Il Comune, come sopra rappresentato, dichiara di avere acquistato il muruo con atto in data 18 maggio 2005 n.153948/50176 di rep. Notaio Stucchi Lorenzo (registrato a Lodi in data 7 giugno 2005 al n.44 serie 1V, trascritto a Lodi in data 17 giugno 2005 ai nn.13003/6593);

#### **Art. 19 - Disposizioni relative alle cessioni**

I soggetti attuatori ed il Comune, relativamente alle aree di cui all'articolo precedente, garantiscono, oltre che dall'evizione, la libertà da persone e cose, nonché da ipoteche, servitù, vincoli reali od obbligatori, anche di locazione e affitto, da qualsiasi limite alla proprietà ed al godimento (di natura reale, personale, volontaria, coattiva e legale), da procedure di espropriazione, da oneri reali, da procedimenti di alcun tipo in essere o minacciati, da privilegi di qualsiasi specie, che ne impediscano o limitino l'uso anche pubblico cui sono destinate, ad eccezione di quanto sopra precisato all'art.18 relativamente alle aree cedute dai soggetti attuatori di cui ai mappali 496, 498 e 500 del foglio 8.

Le cessioni di cui all'articolo precedente hanno immediato effetto traslativo della proprietà. Pertanto dalla data di stipulazione della presente convenzione gli oneri fiscali relativi alle aree di cui all'articolo 18, sono a carico delle parti aventi causa, ancorché non siano state effettuate le volture catastali.

Le parti danti causa dichiarano di rinunciare alla iscrizione dell'ipoteca legale;

Le parti consentono la voltura catastale e dichiarano di accettare fin

d'ora qualsiasi variazione che fosse necessario introdurre nei dati catastali sopra riportati, prima od all'atto della voltura censuaria, senza necessità di rettifiche.

#### **Art. 20 - Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere dalla interpretazione e dall'esecuzione del presente atto, saranno devolute all'autorità giudiziaria.

#### **Art. 21 - Spese tecniche, legali e notarili**

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree cedute, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei soggetti attuatori.

#### **Art.22 Oneri fiscali**

I soggetti attuatori chiedono l'applicazione di ogni beneficio fiscale e in particolare del trattamento di cui all'art.20 legge n. 10/77, trattandosi di convenzione costituente presupposto indispensabile per il rilascio dei Permessi di costruire. Trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'art. 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta del valore aggiunto.

#### **Art. 23 - Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa esplicito riferimento alle norme di Legge e di Regolamenti vigenti ed in particolare alle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano di Governo del Territorio di Orio Litta, alla Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni alla Legge 28/1/1977 n. 10 così come modificata dal D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e successive modificazioni ed alla Legge Regionale della Lombardia 11/3/2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 24 - Prescrizioni Tecniche/Amministrative**

Gli accessi carrai e pedonali delle unità residenziali (Umi 2) avverranno quindi dalla via Vittorio Veneto. Dovranno essere realizzati in modo che le interruzioni della pista ciclabile saranno le minori possibili.

Le recinzioni delle aree private avranno zoccolo in muratura con altezza massimo di cm. 50 (cinquanta) e parte superiore totalmente aperta del tipo trasparente con altezza massima complessiva di cm. 160 (centosessanta).

Le recinzioni a filo strada e a filo spazi comuni, dovranno essere integrate con siepi in essenza vegetale in modo da mitigare la percezione.

Il disegno delle recinzioni dovrà essere unitario così come meglio definite nella tav. 11 sopra allegata alla presente convenzione.

La realizzazione degli asfalti sarà parziale su sede stradale in corrispondenza del taglio per realizzazione rete gas, mentre sarà totale in corrispondenza del marciapiede interessato dalla realizzazione delle opere primarie relative alla realizzazione della rete acqua pota-

bile, enel e rete telecom.

=====

**Dichiarazioni ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia:**

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "W" il certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree cedute del quale le parti cedenti confermano le risultanze dichiarando che, dalla data del suo rilascio non sono sopravvenute modifiche negli strumenti urbanistici vigenti;

Il Comune, come sopra rappresentato, richiamate da me notaio le conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o reticenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiara che le opere di costruzione del muro ceduto sono iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente a tale data non sono state eseguite opere che avrebbero richiesto la presentazione o il rilascio di titoli edilizi, anche in sanatoria.

**Dichiarazioni ai sensi degli articoli 177 e seguenti C.C.:**

Il signor Riva Livio dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di separazione dei beni;

Il signor Riva Fabrizio dichiara di essere libero di stato;

=====

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che pubblico per lettura da me datane alle parti, che lo approvano e sottoscrivono con me notaio alle ore diciassette e cinquanta, omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti e con il mio consenso.

Consta il presente atto di nove fogli di carta uso bollo scritti a macchina da persona fida, e da me notaio completati a mano su trentaquattro intere facciate e fin qui della trentacinquesima.

F.to Riva Fabrizio

" Riva Livio

" Luca Arnaldi

" dott. Cesare Bignami Notaio